

Legislazione del trasporto degli uccelli d'affezione

buone pratiche di “accudimento”



Dr. Giancarlo Lotierzo

28 Giugno 2009
c/o CReMoPAR Borgo Cioffi Eboli (SA)

Premessa

Ci sono stati molti episodi in cui gli allevatori di uccelli d'affezione sono stati fermati ad un posto di blocco:

- obbligati a scendere,
- interrogati
- **pesantemente multati**, essendo accusati

di maltrattamento di animali.

Le Autorità deputate al controllo hanno rilevato la **violazione del Regolamento CE n. 1/2005** sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

Il Regolamento CE n. 1/2005 è un Regolamento comunitario nato ed accettato dall'Europa intera di elevato valore civile, che però disciplina il trasporto di **animali movimentati per fini esclusivamente commerciali.** Ancora una volta canarini e pappagallini sono considerati come polli, tacchini e bovini. Quel Regolamento non poteva essere applicato ed infatti i provvedimenti sanzionatori sono stati bloccati, ma il problema del trasporto per noi allevatori della FOI rimane,

come risolverlo?

NON CERTO IN QUESTO MODO



Articolo 1 Campo di applicazione Reg CE 1/2005

Il presente regolamento **si applica** al trasporto di

animali vertebrati vivi

**“MAMMIFERI,UCCELLI,RETTILI,ANFIBI,PES
CI**

- Sul territorio della comunità europea, sui trasporti nazionali e tra stati membri.
- Ai confini esterni presso le dogane della comunità sia per i trasporti in uscita (esportazioni), sia per i trasporti in entrata (importazioni)

NON SI APPLICA

(Art.1 punto 5)

Il presente regolamento **non si applica** al trasporto di animali che non sia in relazione **con un'attività economica** e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario

SI APPLICANO SOLO LE CONDIZIONI GENERALI

- . **Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano:**
 - a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
 - b) **ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;**

CONDIZIONI GENERALI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

VALGONO SEMPRE

Articolo 3 REG CE 1/2005

**Nessuno è autorizzato a trasportare o a far
trasportare animali in condizioni tali da:**

**ESPORLI A LESIONI O A SOFFERENZE
INUTILI**

Quali sono allora le condizioni generali che valgono sempre?



- a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre a minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
- c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- e) **il personale che accudisce gli animali è formato** o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantio e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Si ritiene pertanto violata la disposizione quando il controllo evidenzia :

- **Effettivo malessere degli animali;**
- **Utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata (nel nostro caso trasportini non idonei) o in stato di manutenzione scadente o con spazio di impianto e altezza insufficienti;**
- **Manualità che causano spavento e sofferenza.**

A novembre 2007 si è svolto un congresso sul trasporto degli Uccelli d'Affezione , con presenti esponenti :

- **Ministero della Salute**(Ufficio VI-Tutela e Benessere Animale)
- **Corpo Forestale dello Stato**
- **FOI**
- **Università di Teramo**
- **Veterinari**

In quella circostanza si è discusso lo stato dell'arte sul trasporto degli uccelli d'affezione in Italia, convenendo nella necessità di una **guida** o un **Regolamento** che tutelasse questi uccelli e gli stessi allevatori

piano di autocontrollo,

cioè un **regolamento interno alla FOI** , approvato dal Ministero della Salute-Ufficio Tutela e Benessere Animale.

UNA LINEA GUIDA UFFICIALE PER TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI

La **soluzione** più rapida è dimostrare alle Autorità che applichiamo delle procedure per il Benessere Animale, che indicano chiaramente come trasportare gli uccelli da affezione in merito al **mezzo**, al suo **conduttore**, ai **trasportini** e quant'altro poteva essere oggetto di discussione.

Perché AUTOCONTROLLO

Per l'esigenza di ridurre al minimo i rischi correlati al trasporto . Per fare ciò si deve:

- DECIDERE CHE COSA FARE
- SCRIVERE CIO' CHE SI E' DECISO
- FARE CIO' CHE SI E' SCRITTO
- VERIFICARE CIO' CHE SI E' FATTO
- MIGLIORARE CIO' CHE SI E' VERIFICATO

Ogni aspetto del trasporto è stato attentamente analizzato, sono stati individuati i potenziali pericoli e per ciascuno è stata individuata un'azione correttiva.

La FOI ha curato l'iter per il **riconoscimento ufficiale** da parte del Ministero della Salute che ne ha dato **opportuna comunicazione agli Organi di controllo**. È stata infatti emessa una **Nota ministeriale** inerente il trasporto non commerciale di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera;

nella Nota 0017428-P-28/08/08 del Ministero Salute viene sancito che *“il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico - culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.*

Indipendentemente dall'ambito di applicazione del regolamento(CE)n.1/2005

effettuando un **piano di autocontrollo** si ha il vantaggio di poter trasportare, allevare e esporre i nostri uccelli d'affezione senza ricadere in gravissime sanzioni.

- Art.727 del codice penale
- Chiunque incrudelisce verso animali 0, senza necessita' li sottoponeè punito ecc.ecc.

PIANO DI AUTOCONTROLLO NELLA PRATICA:

- **Identificazione** e **rintracciabilità** degli uccelli (**anellino o microchip**).
- **Contenitore** per il trasporto (gabbia o trasportino) in materiale **lavabile e disinfettabile** (preferibilmente plastica), resistente, di dimensione adeguate, con posatoi adeguati alla specie.
- **Acqua e cibo** sufficiente e idoneo alla specie.
- Condizione di **penombra**.
- Condizioni generali di trasporto: **evitare sofferenze** agli uccelli, non trasportare animali malati o sofferenti, non trasportare assieme specie diverse, durata del viaggio minima.
- Trasportini alloggiati in maniera **stabile**.
- Soste **ogni 3 ore** in caso di stipaggi al buio.

- **DISCIPLINARE**

relativo alla protezione durante la movimentazione sportiva e non commerciale di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera

Il presente Disciplinare intende definire le misure atte a garantire un livello di sicurezza sufficiente per :

- **i rischi sanitari intra e interspecifici** relativi agli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera.
- **per i rischi relativi alla tutela del loro benessere** durante l'allevamento, l'esposizione, **il trasporto** e gli spostamenti in genere.

come imposto dal Regolamento (CE) N.° 1/2005 e dalla Lettera 0017428-P-28/08/08 del Ministero Salute

1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli

Gli uccelli allevati e trasportati devono essere **identificati**.

Gli uccelli si considerano identificati se dotati di **anellino individuale (Reg. CE 1808/2001, art. 36, par 1° e 5)**

da cui sia possibile risalire all'origine e in grado di garantirne l'allevamento di provenienza alla nascita.

1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli

- Per le specie aviarie incluse negli Allegati **CITES** e per le quali non è prevista l'applicazione dell'anellino identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che accompagna l'animale. Per quanto riguarda gli **anellini**, questi devono essere “**ufficiali**” ovvero forniti all'allevatore da Federazioni Ornitologiche riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM) ovvero autorizzati da altre Istituzioni dello Stato.

1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli

Tali anellini devono riportare tutti i dati necessari a risalire al:

nome e all'indirizzo dell'allevatore.

I **registri**, preferibilmente informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati

(“Registro Nazionale Allevatori”)

sono pubblici e vengono aggiornati annualmente entro il 30 aprile.

1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli

È tollerata la presenza di uccelli **privi di anello** in **numero inferiore o uguale al 10%** del numero totale di uccelli trasportati a nome di uno stesso proprietario, o comunque **un massimo di una unità per un numero di soggetti trasportati inferiore a dieci**. In tal caso l'allevatore dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni sull'origine e la provenienza di tali esemplari. Da tale conteggio sono esclusi i soggetti CITES privi di anello per i quali è sufficiente la certificazione CITES.

2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto (gabbia o trasportino)

Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere “**singolo**”, “**doppio**” o “**collettivo**”. La definizione è riferita solo ed esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati.

1. Nel “**singolo**”, l’uccello occupa da solo un proprio spazio;
2. nel “**doppio**”, i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto;
3. nel “**collettivo**”, lo spazio riservato è occupato da più soggetti contemporaneamente.

Un contenitore per il trasporto (“trasportino”) che comprenda più box singoli non è da considerarsi “collettivo” ma “singolo”.

contenitore/trasportino:

- essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente protetto da apposita vernice atossica) **facilmente lavabile e disinfettabile**, deve avere preferibilmente **angoli smussi** che mal si prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
- essere **robusto** e resistente agli urti accidentali; di materiali e fogge tali da non determinare rischio di lesioni e sofferenze per gli animali;
- essere di **dimensioni adeguate** al numero di soggetti che si vogliono trasportare; gli uccelli all'interno devono potersi comodamente appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la posizione naturale per la specie a cui appartengono, **la coda non deve toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura**, nessuna parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del contenitore;

Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:

- **provvisto di acqua e cibo idoneo** alla specie e in quantità sufficiente a garantire l'approvvigionamento alimentare per tutta la durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli *Psittacidi* a condizione che vengano rispettate le soste programmate;
- **consentire il passaggio di luce appena sufficiente** a creare una condizione di penombra;
- essere **provvisto di posatoi di diametro** adeguato alla specie e fondo in carta o altro materiale assorbente.
- posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del trasportino devono essere **puliti**, ovvero privati del sudiciume grossolano dell'utilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad ogni utilizzo.

Per quanto disposto alla lettera *a* del presente paragrafo e dal successivo paragrafo intitolato

“Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino”

è previsto un periodo di adeguamento dei materiali e delle dimensioni pari ad

anni 3

a partire dall'entrata in vigore del presente Disciplinare.


3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino

- Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:
- **Passeriformi - Ploceidi - Indigeni ed Esotici - Quaglie e Colini** per utilizzo sportivo e non alimentare. Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato “Note speciali per Pappagalli e Ondulati”.

FRINGILLIDI, PLOCEIDI, INDIGENI, ESOTICI,
QUAGLIE, COLINI (nei fringillidi sono
compresi i canarini)


TRASPORTINI
SINGOLI

taglia piccola



(*massimo cm 15 fra testa e coda*): lunghezza almeno **2 cm** in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 10.


Trasportino singolo per soggetti di **taglia piccola** (*max cm 15 becco-coda*) cm. 17 x 10 x 10



taglia grande (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, **larghezza cm 10, altezza cm 12,5.**

Dimensioni trasportini collettivi per Fringillidi, Ploceidi, Indigeni ed Esotici, Quaglie e Colini (nei fringillidi sono compresi i canarini)


TRASPORTINI
COLLETTIVI



Trasportino collettivo (non ammesso per *Pappagalli e Psittacidi*): taglia piccola (*massimo 15 cm fra testa e coda*): **densità 25 uccelli** (pari a 72 cmq)

Trasportino collettivo (per soggetti di **taglia piccola** (densità *max 25 uccelli*): cm. **lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15** (misure nette), con **due posatoi sul lato lungo** con due posatoi sul lato lungo

TRASPORTINI COLLETTIVI PER SOGGETTI DI TAGLIA GRANDE



(*massimo cm 25 fra testa e coda* :densità **massima 15 uccelli** (pari a 120 cmq cadauno).lunghezza **cm 60**, profondità **cm 30**, altezza **cm 15** (misure nette), con **due posatoi sul lato lungo** con due posatoi sul lato lungo

4. Condizioni generali per il trasporto

- Non trasportare uccelli in condizioni tali da **esporli a lesioni o a sofferenze inutili** ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla specie e spazio sufficiente al numero di soggetti.
- Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini devono essere provvisti di **cibo e acqua** ad eccezione degli *Psittacidi* a condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli devono viaggiare in condizioni di **penombra** in modo che la luce sia sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare traumi conseguenti all'eccessivo movimento. La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo.
- Gli uccelli devono **essere idonei** per il viaggio previsto: è proibito trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture veterinarie o istituti di cura.
- Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli **granivori e insettivori**, di specie diverse, con diverse abitudini etologiche, alimentari ecc.

4. Condizioni generali per il trasporto

All'interno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in posizione instabile, con insufficiente aerazione, all'aperto, ecc.



5. Mezzo di trasporto

Il veicolo per il trasporto degli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto civile abilitato al trasporto di cose e persone **purché i trasportini vengano alloggiati in maniera stabile e in posizione tale da ricevere luce naturale o artificiale necessaria a garantire un minimo di visibilità all'interno dei contenitori stessi, e possano usufruire di una sufficiente ventilazione.**

- Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pulmann o comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce, il viaggio deve prevedere soste **almeno ogni 3 ore** e della durata **minima di 20 minuti** durante le quali il trasportatore incaricato deve provvedere a illuminare i contenitori affinché gli uccelli possano mangiare e bere. Durante tali soste è opportuno non scaricare i contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta utile disporli con il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.
- Tali disposizioni non **si applicano** se il viaggio avviene **durante le ore notturne.**

6. Convogliatore

- Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di non arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale scopo l'iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS costituisce attestato abilitante. La Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS può, tuttavia, organizzare **corsi di abilitazione riconosciuti dalle istituzioni preposte ai controlli per necessità di viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità.**
- Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in funzione delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di trasporto e delle capacità riconosciute al convogliatore.

7. Corso di abilitazione per convogliatore

- Sono incaricati del trasporto di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera, per spostamenti di **durata superiore alle 6 ore** escluse le soste o per il trasporto di un **numero di uccelli superiore a 100 unità** coloro che, a seguito di verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico.
- Il corso di abilitazione ha la durata minima di **5 ore** e verte su materie di anatomia, fisiologia ed etologia, accudimento animali, cure di emergenza, per le specie aviarie oggetto del trasporto, nonché dell'impatto sul benessere degli uccelli dello stile di guida. Tale corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni di base finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non arrecare spavento, lesioni, stress o sofferenza agli animali.
- L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di verifica effettuata da una Commissione d'esame costituita da:
 1. **Un Rappresentante dei dottori in medicina veterinaria;**
 2. **Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS.**
 3. Al superamento dell'esame finale viene rilasciato un apposito attestato abilitante (di idoneità) al l'incarico di trasportatore o convogliatore (All. C).


8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati

I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:


1. **materiali**: metallo, legno o plastica;
2. se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;
3. l'uso dei **posatoi è facoltativo** e a discrezione dell'allevatore/trasportatore in base alla specie aviaria trasportata e all'indole;
4. il **fondo** deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o altro materiale assorbente;
5. evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli, danni e sofferenze agli animali (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce.
6. L'uso delle **mangiatoie interne e degli abbeveratoi** con acqua libera è facoltativo e a discrezione dell'allevatore/trasportatore in base alla specie aviaria trasportata, all'indole, alle soste programmate e al vano del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;
7. Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta adeguata alla specie trasportata. **La sosta** per cibo e acqua deve essere organizzata tenendo conto delle modalità di abbeverata e di alimentazione adottate.
8. **E' proibito l'utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo**, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli. E' consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a freddo.

PAPPAGALLI E PSITACCIDI


Dimensioni trasportini singoli per Pappagalli e Psittacidi proibito l'utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo; evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli (griglie laterali); mangiatoie, beverini e posatoi facoltativi.




Trasportino singolo: per soggetti di **taglia piccola** (*max cm. 15 beccocoda*) altezza cm 9; larghezza e lunghezza cm. 2 in più rispetto alla larghezza e lunghezza del soggetto.



Trasportino singolo per soggetti **di taglia media** (*max cm. 50 becco-coda*) altezza cm 12; larghezza e lunghezza cm. 2 in più rispetto alla larghezza e lunghezza del soggetto



Trasportino singolo per soggetti di taglia grande (*superiore a cm 50 e per Ara, Cacatua e Vasa*): si deve utilizzare una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di **almeno cm. 2** in più rispetto alla lunghezza ed ampiezza del soggetto trasportato



Il trasporto è consentito esclusivamente per non più di due soggetti per trasportino rispettando le dimensioni previste in base alla taglia per il trasportino singolo.

Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle diverse specie:

Trasportino singolo:

- - *Taglia (lunghezza) fino a cm 15:* lunghezza almeno cm 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- - *Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25:* lunghezza almeno cm 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9.
- - *Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35:* lunghezza almeno cm. 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9.
- - *Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50:* lunghezza almeno cm.2 in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione :Ara, Cacus e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

•

Trasportino doppio:

- - *Taglia (lunghezza) fino a cm. 15:* lunghezza e larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso di due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17 per 9 cm di altezza.
- - *Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25:* lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- - *Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35:* lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- - *Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50:* lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm..
- - *Taglia (lunghezza) superiore a cm 50:* si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.
- Non sono consentiti trasporti collettivi di *Psittacidi*, con più di due soggetti per trasportino

9. Documentazione di trasporto

- Come in tutti i movimenti di animali, compresi gli uccelli, i soggetti dovranno essere accompagnati dai documenti di legge preposti alla tutela sanitaria di animali e persone ed alla tutela del benessere degli uccelli.
- Il documento che esaudisce questa necessità è **la scheda d'ingabbio/Autocertificazione di trasporto** e, per i soli operatori stranieri, il **Certificato sanitario internazionale**

AUTOCERTIFICAZIONE DI TRASPORTO

MOD.4 oppure sostitutivo come scheda ingabbio(All. A)

Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisto della seguente documentazione autocertificazione di trasporto (**Mod. 4 oppure sostitutivo come Scheda ingabbio**, che ogni singolo allevatore affidatario compila e sottoscrive e dal quale è possibile evincere:

- allevatore, proprietario o detentore
- (identificazione mediante n. di registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una Federazione affiliata alla COM);
- ubicazione dell'allevatore;
- specie,
- numero
- stato sanitario degli uccelli trasportati;
- luogo di partenza e destinazione;
- **orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio;**
- **dettaglio soste ove necessario;**
- generalità del trasportatore/convogliatore;

AUTOCERTIFICAZIONE DI TRASPORTO

MOD.4 oppure sostitutivo come scheda ingabbio(All. A)

Questo modello è stato concepito, come del resto tutta la legislazione zootecnica, per il settore industriale e non per quello amatoriale, che ne risulta penalizzato perché appesantito da vincoli che hanno un senso solo se applicati ad allevamenti di animali destinati all'alimentazione umana.

Il servizio veterinario dell'AUSL che presidia l'Esposizione di Reggio Emilia ha ridefinito il Mod. 4 espressamente per i nostri uccelli, semplificandolo nettamente. E' disponibile sul sito della SOR (www.sor.re.it, "Esposizione Internazionale", Archivio Documenti Mostre, 2005).

Questa forma è sicuramente accettata all'Esposizione di Reggio, non è detto lo sia ovunque in Italia.

Regione _____ - A.S.L. _____ - Serie e n. _____

A IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di detentore degli animali dell'azienda sita in loc. _____, Comune di _____, Prov. _____, codice azienda _____, registrata presso la A.S.L. n. _____ di _____, dichiara che i seguenti animali:

Specie	Categoria	N.	Contrassegno di identificazione degli Animali o Contenitori

non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria.
Dichiara altresì che gli animali sopracitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificate dai seguenti codici aziendali: _____

B DICHIARAZIONE PER IL MACELLO

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

- 1- non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;
2- nei 90 giorni precedenti la data odierna dalla nascita:
a) NON SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze
 SONO STATI (di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 118) _____
b) NON SONO STATI sottoposti a trattamento
 SONO STATI con i seguenti alimenti medicamentosi _____
c) NON SONO STATI sottoposti a trattamento
 SONO STATI con con le seguenti specialità medicinali _____
3- sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui sopra, al punto n. 2.
4- dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come prevista dal D.L. n. 118 del 27.1.92 e dal D.M. 285/92.

C DESTINAZIONEGli animali sono destinati a: Allevamento Macello Mercato Stalla di sosta Altro _____del Sig. _____, Comune di _____, Prov. _____
Data _____ Il Detentore degli Animali _____**D TRASPORTO**

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale) _____

sita in loc. _____, Comune di _____, Prov. _____, conduttore del mezzo di trasporto _____, targato _____, garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).
Data _____ Il Trasportatore _____**E ATTESTAZIONI SANITARIE**

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data ____/____/____.

Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraelencati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

Malattia	Data Controllo Capi	Data Controllo Allevamento	Qualifica Allevamento

Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro _____ in data _____

 Osservazioni Prescrizioni Vincolo Sanitario _____
Data _____ Il Veterinario Ufficiale _____

(*) Tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.

COPIA PER L'AZIENDA SPEDITRICE ①

Mod 4
(all.A)

Aggiungere

•orario partenza

•Arrivo

•durata presunta
del viaggio;•dettaglio soste
ove necessario;

**Certificato sanitario
Per l'introduzione in
Italia da altri stati membri
Di animali da compagnia
(AlI.B)**

CERTIFICATO SANITARIO

per l'introduzione in Italia da altri stati membri di animali da compagnia (di cui all'allegato I parte c del Reg. CE 998/2003 e successive modifiche) differenti da cani, gatti e furetti.

HEALTH CERTIFICATE

for introduction into Italy, from other member states, of pet animals (listed in part c of annex II of Regulation 998/2003/EC and following amendments) different than dogs, cats and ferrets.

1. n° Del Certificato (1) / Cert. No (1): <i>Originale /Original</i>	2. Identificazione dell'animale / Identification of the animal
3. Specie / Species	4. Sesso / Sex
5. Certificato cites n. (qualora necessario) / Cites certificate n. (where applicable)	6. Proprietario dell'animale / Owner of the animal 7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth (where known)
8. Indirizzo dell'origine / Address of origin	9. Indirizzo di destinazione / Address at destination:

**Attestazione sanitaria
Health Attestation**


15. Il sottoscritto Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità certifica che / *the undersigned Official Veterinarian, or veterinarian authorized by the competent authority, hereby certify that:*

- a. L'animale, sottoposto ad un esame clinico, nelle 48 ore precedenti la spedizione, non presenta segni clinici di malattie infettive e diffuse proprie della specie e/o trasmissibili agli uomini./ *The animal has been inspected 48 hours before dispatch, and do not show any clinical sign of infectious and diffusive disease proper of the species and/or transmissible to humans.*
- b. L'animale è idoneo a sopportare il trasporto fino alla destinazione finale / *the animal is fit to be transported to its final destination.*
- c. L'animale non proviene da zone sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria per la movimentazione / *the animal does not come from any restriction movement areas recognized by the sanitary police.*

Il presente certificato è valido dieci giorni a partire dalla spedizione dell'animale / *this certificate is valid ten days from the shipment of the animal*

Fatto a :
Done at

il
on



Firma del Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità(2)
/ Signature of the official veterinarian or veterinarian authorized by the competente authority

.....
Nome, qualifica in stampatello
Name in capital letters, qualifications and title

(1) Il certificato deve accompagnare l'animale fino al luogo di destinazione finale / *the certificate must accompany the animals to the final destination*

(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato / *Stamp and signature in a color different to that of the printing.*

**attestato di idoneità
all'incarico di trasportatore o convogliatore ,ove necessario
(ALL.c.) ART.7**



RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAMPANO

Ordine Medici Veterinari Salerno

FOI

Attestato d'idoneità
Conferito a

per la partecipazione al

**“Corso di abilitazione
per il trasporto
degli uccelli d'affezione”**

tenutosi a
**Borgo Coffi di Eboli (Sa), presso la Sala Convegni CRMoPAR
in data 28 giugno 2009 dalle ore 8,00 alle ore 15,45**

IL PRESENTE ATTESTATO SI RILASCIAM PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Eboli, 28 giugno 2009

IL PRESIDENTE ORDINE MEDICI VETERINARI
Dott. Giovanni Bruno

IL PRESIDENTE FOI
Salvatore Cirri

IL PRESIDENTE DEL R.R. CAMPANO
Prof. Alfredo Gambardella

(All. D)

**attestato di trasportatore o convogliatore incaricato
ad effettuare il trasporto degli uccelli con fini
esclusivamente sportivi, ludici e non commerciali,**

**compilato dal Presidente dell'Associazione Ornitologica
di appartenenza o dal Presidente della Federazione
Ornicoltori Italiani**

**Il presente attestato è obbligatorio solamente per il
trasporto di uccelli in quantita' superiore a 50**

ATTESTATO

secondo quanto previsto nel Piano di Autocontrollo FOI, art 9,

*Con la presente si attesta che il sig.,
nato*

*a.....,residente in via....., è stato incaricato
dallo*

Scrivente ad effettuare il trasporto collettivo di uccelli da

compagnia, da gabbia e da voliera, per conto

dell'Associazione/Federazione....., con sede in

....., in via Il trasporto in oggetto ha

finalità meramente sportive e non commerciali ed avrà luogo

nei giorni.....

- Prospetto sanzonatorio
- Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

BUON VIAGGIO